



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

protocollo

Ai Sigg.ri Presidenti
Consigli Regionali ENS

Ai Sigg.ri Presidenti
Sezioni Provinciali ENS

e p.c. Ai Sigg. Membri del
Consiglio Direttivo

Oggetto: conversione in Legge “Decreto semplificazione” L. 90 del 24/06/2014

Egregi Presidenti,

si fa seguito alla **Circolare ENS prot. n. 6225 del 04/07/2014** con la quale venivano comunicate le importanti novità per le persone con disabilità contenute nel **Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”**.

Con circolari successive - **n. 6425 dell'11/07/2014** e **n. 7357 del 01/09/2014** venivano forniti ulteriori chiarimenti concernenti relativamente le diverse fasce d'età e modalità per il rinnovo della patente di guida e avvisi dell'INPS in merito al passaggio del minore alla maggiore età, con riferimento al mantenimento delle indennità.

La conversione in Legge del Decreto, avvenuta con **L. 11 agosto 2014, n. 114** ha per lo più confermato quanto introdotto con l'**art. 25**, con alcune ulteriori modifiche che riportiamo di seguito, anche per facilitare la comprensione integrale del Decreto.

PATENTE DI GUIDA: RAPPRESENTANTE DELLE ASSOCIAZIONI NELLE COMMISSIONI MEDICHE

Il comma 1 dell'art.25 del Decreto Legge 90 del 24 giugno 2014, n. 90, che va a modificare l'art. 330, comma 5, del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 “**Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada**” **subisce due modifiche** introdotte a seguito della conversione in Legge.

La prima novità è che viene integrata anche la categoria dei “**disabili sensoriali**” tra quelle che possono richiedere l'accertamento dei requisiti fisici e psichici per l'idoneità alla guida, oltre mutilati e minorati fisici per minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale.

La seconda novità riguarda una diversa formulazione del “**rappresentante delle associazioni di persone con invalidità**”, che ora viene definito come “**rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario**”. Pertanto la Commissione Medica che deve accertare l'idoneità alla guida è integrata da tre figure che sono:

1. Un medico dei servizi territoriali della riabilitazione;
2. Un ingegnere del Ministero dei Trasporti;
3. Un rappresentante dell'associazione di persone con invalidità individuata dal soggetto sottoposto ad accertamento sanitario.

PATENTE DI GUIDA: RINNOVO

Il comma 2 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **non subisce modificazioni** con la conversione in Legge: in caso di disabilità stabili non suscettibili di modifica, come nel caso della sordità, stabilisce il rinnovo della validità della Patente di guida B speciale **non più ogni 5 anni ma ogni 10 anni**. Inoltre, ai successivi rinnovi della Patente di Guida, non si dovrà più



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

passare per la Commissione Medica Locale, e, come per tutti gli altri patentati, dovranno essere rispettati i seguenti limiti temporali: rinnovo ogni 10 anni fino al compimento del 50° anno d'età; rinnovo ogni 5 anni dopo il 50° anno d'età; rinnovo ogni 3 anni dopo il 60° anno d'età [Circolare ENS 6425 del 11/07/2014].

A tal proposito, a seguito delle segnalazioni ricevute dalle Sezioni Provinciali ENS e dai soci, che hanno riferito che gli Uffici locali della Motorizzazione Civile non sono adeguatamente informati sulle novità relative alla patente B speciale e che per tale motivo alcuni sordi si sono visti rifiutare il rinnovo decennale, la Sede Centrale ENS in data 9 ottobre 2014 con nota prot. 8515 ha richiesto alla Direzione Generale della Motorizzazione Civile di emanare con urgenza una circolare informativa agli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile, per l'applicazione delle nuove norme sul rinnovo delle Patenti B speciali ai richiedenti con minorazione profonda dell'udito (L381/1970), in quanto minorazione stabilizzata.

CONTRASSEGNO DISABILI E PARCHEGGIO

Il comma 3 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **non subisce modificazioni** con la conversione in Legge: obbliga il Comune (mentre prima era discrezionale) a stabilire un numero di posti riservati per la sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno (quindi con difficoltà di deambulazione), superiore ad 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili (limite minimo previsto dall'art. 11 comma 5 DPR 503/1996). La norma è valida anche per i parcheggi dati in concessione ai privati. Resta invece facoltativa per i Comuni, la possibilità di prevedere la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento, in caso i posti riservati ai disabili siano già occupati. [Circolare ENS 6225 del 04/07/2014].

COMMISSIONI MEDICHE: TEMPI DI RISPOSTA

Il comma 4 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **subisce una modifica**: aveva introdotto importanti novità sui tempi di risposta delle Commissioni Mediche di loro competenza (Agevolazioni lavorative previste dagli articoli 21 e 33 della L. 104/92; Permesso straordinario retribuito fino a un max di 2 anni; art. 42 Dlgs. 151/2001).

La novità introdotta con la conversione in Legge riguarda la previsione di più medici specialisti nel caso di più patologie: *“Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria da un medico specialista nella patologia denunciata **ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate**, in servizio presso l'unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato”*. [art. 2, comma 2, Decreto Legge 27 agosto 1993, n. 324].

INDENNITÀ DI FREQUENZA: PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ

Il comma 5 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione non subisce modificazioni con la conversione in Legge: stabilisce per i ragazzi invalidi civili e per i ragazzi sordi che percepiscono l'indennità di frequenza al posto dell'indennità di comunicazione in quanto non superano la soglia dei 60db “sordastri” che, se **presentano 6 mesi prima del compimento dei 18 anni apposita domanda, non viene interrotta l'erogazione dell'indennità di frequenza**, come oggi accade, in attesa di fare la visita di accertamento prevista al compimento degli anni 18.

INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE: PASSAGGIO ALLA MAGGIORE ETÀ

Il comma 6 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione con la conversione in Legge **subisce una importante modifica**. A differenza di quanto accade per l'indennità di frequenza, si veda comma precedente, per i ragazzi sordi titolari di indennità di comunicazione con il passaggio alla maggiore età **sono attribuite le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari e senza dover presentare domanda in via amministrativa** ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore.

Con **messaggio n. 7382 del 1 ottobre 2014 l'INPS** ha confermato che i titolari di indennità di comunicazione non verranno sottoposti a nuova visita al compimento della maggiore età e avranno altresì automaticamente diritto alla pensione, sempre entro i limiti di reddito personali.



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

È obbligatorio pertanto al compimento della maggiore età presentare la dichiarazione relativa ai redditi personali, compilando sul sito web dell'INPS, o avvalendosi di patronato, il **modello "AP70"**.

RIVEDIBILITÀ: MANTENIMENTO DIRITTI ACQUISITI

Comma 6 bis. La conversione in Legge del Decreto Semplificazione **aggiunge inoltre il seguente comma "6 bis"** all'art. 25:

"Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)".

Anche in caso di rivedibilità pertanto la persona con disabilità mantiene *"tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura"*. Si chiarisce inoltre che la convocazione a visita, sempre in caso di rivedibilità, è di competenza dell'INPS.

ESCLUSIONE DALLE VISITE DI CONTROLLO

Il comma 7 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **non subisce modificazioni** con la conversione in Legge: ribadisce quanto già contenuto nel DMEF (Decreto Ministero Economia e Finanze) del 2 agosto 2007 che stabilisce che alcune categorie, tra cui i sordi riconosciuti L. 381/1970, in quanto affetti da patologia non suscettibile di miglioramento e/o modifica, sono esclusi dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante. Le eventuali visite di controllo saranno effettuate solo sulle cosiddette *"situazioni incerte"* e comunque, dal momento della convocazione al momento della verifica, il disabile convocato a visita ha diritto a percepire gli emolumenti (pensione e/o indennità) già riconosciuti e concessi. [Circolare ENS 6225 del 04/07/2014].

ADEMPIMENTI DA PARTE DEI MINISTERI DELLA SALUTE E DELL'ECONOMIA

Il comma 8 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **non subisce modificazioni** con la conversione in Legge: stabilisce che il Ministero dell'Economia e Finanze in collaborazione con il Ministero della Salute devono indicare:

1. Le patologie e menomazioni escluse dalle visite di controllo e verifica;
2. La documentazione sanitaria che deve essere richiesta agli interessati.

Oggi infatti il Decreto Ministeriale del 2 agosto 2007 parla di situazioni non suscettibili di miglioramento o modifica, o che tendono ad aggravarsi, ma non vengono elencate chiaramente quali sono queste patologie, ad esempio: sordità profonda, autismo, Alzheimer, etc. [Circolare ENS 6225 del 04/07/2014].

ADEMPIMENTI DA PARTE DEI MINISTERI DELLA SALUTE E DELL'ECONOMIA

Il Comma 9 dell'art. 25 del Decreto Semplificazione **non subisce modifiche** con la conversione in Legge: va ad aggiungere un comma all'art. 20 della Legge 104/1992, che riguarda le agevolazioni previste per le persone con handicap che partecipano ai concorsi pubblici o agli esami per l'abilitazione alle professioni. Il comma aggiunto è il 2 bis e dispone che, in caso di concorsi ed esami che prevedono prove preselettive [in genere inserite quando il numero di domande supera un determinato numero in relazione anche ai posti in concorso] **le persone con handicap uguale o superiore all'80% non devono sostenere tali preselezioni e accedono di diritto al concorso e/o esame**. [Circolare ENS 6225 del 04/07/2014].

CONCORSI PUBBLICI

Comma 9 bis. Con la conversione in Legge all'art. 25 del Decreto semplificazione viene infine aggiunto il **comma 9-bis**.

Questo va a modificare la Legge 12 marzo 1999, n. 68, all'art. 16, comma 2, eliminando un passaggio. Riportiamo per maggiore chiarezza l'intero articolo 16 con la modifica apportata al comma 2:



ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI – ONLUS

Ente Morale che opera senza fini di lucro per l'integrazione dei sordi nella società

SEDE CENTRALE

(Concorsi presso le pubbliche amministrazioni)

1. “Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono partecipare a tutti i concorsi per il pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono speciali modalità di svolgimento delle prove di esame per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri.
2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, anche ~~se non versino in stato di disoccupazione e~~ oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.
3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per singole funzioni, sono abrogate le norme che richiedono il requisito della sana e robusta costituzione fisica nei bandi di concorso per il pubblico impiego”.

La modifica è finalizzata **a dare priorità all'ingresso nel mondo del lavoro delle persone disoccupate.**

Questo il quadro delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legge sulla Semplificazione anche con riferimento alle modifiche apportate in sede di conversione, che abbiamo voluto riportare integralmente per una visione d'insieme e di maggiore chiarezza.

Come di consueto invitiamo i Signori Presidenti Provinciali e Commissari straordinari a informare adeguatamente i soci circa le novità sopra illustrate.

Cordiali saluti.

Il Segretario Nazionale

Dott. Costanzo Del Vecchio

Il Presidente Nazionale

Giuseppe Petrucci